D.M. 30 maggio 2002.

Disposizioni in tema dei soggetti, criteri e modalità di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli. (1)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2002, n. 156.

(1) Ad integrazione di quanto disposto dal presente decreto vedi il D.M. 19 aprile 2005.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visti gli articoli 4, comma 3, lettera a) e 8 del *D.M. 22 febbraio 1996, n. 261* del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

Udito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo nella seduta del 20 febbraio 2002; Vista la *nota 14 maggio 2002*, prot. n. DCPST/262 del Dipartimento dei Vigili del fuoco:

Decreta:

1. Àmbito di applicazione.

1. Concorrono alla agevolazione prevista dal comma 5 dell'art. 5 della *legge 23 febbraio 2001, n. 29*, i teatri, cinema-teatri, teatri tenda, circhi adibiti a pubblico spettacolo in possesso di agibilità definitiva e con capienza superiore ai 500 posti o con la capienza che verrà successivamente individuata con provvedimento autonomo del Ministero dell'interno o che risultino beneficiari, sia in forma singola che associata, dell'intervento finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi delle normative vigenti o relativamente ad attività di ospitalità oggetto dell'intervento medesimo.

2. Elenco dei soggetti ammessi.

- 1. Ai fini dell'individuazione e revisione dei soggetti beneficiari del contributo di cui alla *legge 23 febbraio 2001, n. 29*, il Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, predispone ed invia all'inizio di ogni anno al Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, due distinti elenchi relativamente di teatri, i cinema-teatri, sia in forma singola che associata, teatri tenda, circhi beneficiari dell'intervento finanziario dello Stato, nonché degli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di sale di pubblico spettacolo ammessi al medesimo intervento.
- 2. In fase di prima applicazione i predetti elenchi sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Attestazione di ammissibilità.

- 1. Al fine di concorrere alla riduzione, nella misura annualmente fissata dal Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, della tariffa ordinaria del servizio di vigilanza del Corpo dei Vigili del fuoco, i gestori dei teatri sono tenuti ad autocertificare, all'atto del pagamento alla Tesoreria provinciale dello Stato, l'appartenenza della sala o dell'attività da essi ospitata negli elenchi di cui all'art. 2.
- 2. In tema di autocertificazione valgono le vigenti disposizioni in tema di responsabilità civile o penale in caso di dichiarazione non veritiera.